

153.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG
Atti di controllo e di indirizzo	5790	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	5752
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5782	Disegno di legge di conversione S. 1925 (approvato dal Senato) n. 3181 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	5777
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	5788	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 18 febbraio 1997	5781
Disegno di legge n. 1698 (Articoli da 1 a 4)	5773	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5789
Disegno di legge di conversione n. 2946:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	5749	(Annunzio)	5781
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5749	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5781
(Articoli del relativo decreto-legge)	5750		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1997,
N. 1, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE
DELL'AUTOTRASPORTO (2946)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « cooperative e consorzi » sono inserite le seguenti: « non aventi scopo di lucro »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4 ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa). — 1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché per il coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, sull'intermodalità e sull'esecuzione della direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII, VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato Spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato Spa, e sono versate dalla Ferrovie dello Stato Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia fiscale).

1. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta.

2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso,

anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10 per cento;
da 200 a 400	15 per cento;
da 400 a 800	20 per cento;
da 800 a 1.500	25 per cento;
oltre 1.500	30 per cento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL).

1. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Modifiche al codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

« e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62; ».

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Sopprimere il comma 1.**** 1. 2.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Sopprimere il comma 1.**** 1. 3.**

Galletti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000 e a lire 65.000 con le
seguenti: a lire 50.000 e a lire 90.000.***1. 4.**

Mammola.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000 e a lire 65.000 con le
seguenti: a lire 45.000 e a lire 80.000.***1. 5.**

Mammola.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000 e a lire 65.000 con le
seguenti: a lire 40.000 e a lire 75.000.***1. 6.**

Mammola.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000 ed a lire 65.000, con
le seguenti: a lire 25.000 ed a lire 72.000.***1. 7.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000 ed a lire 65.000, con
le seguenti: a lire 31.000 ed a lire 66.000.***1. 8.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000, con le seguenti: a lire
25.000.***1. 9.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000, con le seguenti: a lire
27.000.***1. 10.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 32.000, con le seguenti: a lire
29.000.***1. 11.**

Galletti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 65.000 con le seguenti: a lire
50.000.***1. 12.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: a lire 65.000 con le seguenti: a lire
55.000.***1. 13.**Ciapusci, Bosco, Chincarini, Al-
borghetti, Fongaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a lire 65.000 con le seguenti: a lire 58.000.

1. 14.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il cui termine fino a: periodo di imposta con le seguenti: relativo all'anno 1996.

1. 15.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: per il periodo di imposta il cui termine fino alla fine del comma con le seguenti: per gli anni 1997 e 1998.

1. 16.

Mammola.

Sopprimere il comma 2.

*** 1. 17.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Sopprimere il comma 2.

*** 1. 18.**

Galletti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento e, conseguentemente, sopprimere le parole: di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed

1. 19.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.

*** 1. 20.**

Galletti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.

*** 1. 21.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative agli autocarri di portata fino a ottanta quintali con le seguenti: relative agli autocarri di portata fino a quaranta quintali.

1. 22.

Mammola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del trenta per cento con le seguenti: del venti per cento.

1. 23.

Galletti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento e sopprimere le parole: di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi.

1. 24.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: del trenta per cento.

*** 1. 25.**

Galletti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: del trenta per cento.

*** 1. 26.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del trenta per cento con le seguenti: del venti per cento.

1. 27.

Galletti.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere, il seguente: Sono infine completamente esonerati dalle tasse automobilistiche tutti i mezzi di trasporto che in modo continuativo e prevalente vengano utilizzati per trasporto di casse mobili e containers; entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dei trasporti, con decreto, stabilisce i criteri relativi agli aventi diritto all'esonero della tassa automobilistica per il trasporto combinato strada-mare ovvero strada-ferrovia e le modalità per la relativa certificazione.

1. 28.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il rimborso viene disposto dal Ministro del tesoro entro quindici giorni dalla data di presentazione della rendicontazione alle Direzioni provinciali del Tesoro competenti.

1. 29.

Mammola.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il rimborso viene disposto dal Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione alle Direzioni provinciali del Tesoro competenti.

1. 30.

Mammola, Becchetti.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il rimborso viene erogato dalle Direzioni provinciali del tesoro entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda della rendicontazione.

1. 31.

Mammola, Becchetti.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: e della navigazione aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

*** 1. 32.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, ultimo periodo dopo le parole: della navigazione aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

*** 1. 33.**

Mammola, Becchetti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola novanta con la seguente: sessanta.

**** 1. 34.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

**** 1. 41.**

Mammola.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. I benefici previsti dai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle imprese che utilizzano il cabotaggio marittimo

ovvero il trasporto su ferrovia per almeno il 50 per cento del proprio fatturato.

1. 38.

Galletti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano esclusivamente alle imprese che utilizzano il cabotaggio marittimo ovvero il trasporto su ferrovia per almeno il 50 per cento del proprio fatturato.

1. 39.

Galletti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano in via prioritaria alle imprese che utilizzano il cabotaggio marittimo e/o il trasporto su ferrovia per almeno il 50 per cento del proprio fatturato.

1. 40.

Galletti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In attesa della riforma del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, le tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituite da accordi collettivi conclusi tra le associazioni delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e le associazioni di committenti. Nell'ambito degli accordi collettivi le associazioni delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi possono prevedere tariffe e condizioni particolari per i contratti da stipularsi tra le stesse imprese di trasporto.

1. 01.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Sopprimere il comma 1.

2. 2.

Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: I pedaggi autostradali aggiungere le seguenti: e le tariffe di trasporto marittimo sui traghetti e sulle navi che offrono servizi di cabotaggio.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: gestione dell'autostrada aggiungere le seguenti parole: , dalla società di navigazione;

ai commi 3 e 4, dopo le parole: società concessionarie, aggiungere le seguenti: ed alle società di navigazione.

2. 3.

Mammola, Becchetti.

Al comma 1, dopo le parole: I pedaggi autostradali aggiungere le seguenti: e le tariffe di trasporto marittimo sui traghetti e sulle navi che offrono servizi di cabotaggio.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: gestione dell'autostrada aggiungere le seguenti parole: , dalla società di navigazione.

2. 4

Mammola, Becchetti.

Al comma 1, dopo le parole: I pedaggi autostradali aggiungere le seguenti: e le

tariffe di trasporto marittimo sui traghetti e sulle navi che offrono servizi di cabotaggio.

2. 5.

Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate, con le seguenti: sono ridotti, dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, del 10 per cento. Le predette riduzioni.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere le parole: e 2.

2. 6.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, sostituire le parole: sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate, con le seguenti: sono ridotti, dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, del 25 per cento. Le predette riduzioni.

2. 7.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: fino al 31 dicembre 1997, commisurata la seguente: esclusivamente.

2. 8.

Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: a partire dal 1° gennaio 1997 con le seguenti: a partire dal 1° febbraio 1997.

2. 9.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: fatturazione, aggiungere le seguenti: o scontrino autostradale presentato per la fatturazione alla società concessionaria della gestione dell'autostrada nei termini previsti

2. 10.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 12.

All'emendamento 2. 12, aggiungere, in fine, le parole: aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto.

0. 2. 12. 1.

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro con le seguenti: cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto-legge C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro V, tit. X, capo 2, sezione 2 e 2-bis. del codice civile.

2. 12.

Raffaldini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: non aventi scopo di lucro.

2. 53.

Raffaldini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

2. 11.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: e non trattengano per la gestione amministrativa una percentuale superiore ad un decimo dello sconto ottenuto.

2. 13.

Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: risultanti iscritte nell'elenco speciale dell'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1996.

2. 14.

Mammola.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: che siano iscritte nell'elenco speciale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 15.

Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: che si iscrivano nell'elenco speciale dell'Albo degli autotrasportatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 16.

Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: che si iscrivano nell'elenco speciale dell'Albo degli autotrasportatori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 17.

Mammola.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: non aventi scopo di lucro aggiungere le seguenti: che si iscrivano nell'elenco speciale dell'Albo degli autotrasportatori entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 18.

Mammola.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La capacità professionale è accertata da apposite commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione presso ogni direzione provinciale della Motorizzazione civile, composte esclusivamente da funzionari della pubblica amministrazione e da docenti.

2. 19.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano in via prioritaria alle imprese che utilizzano il cabotaggio marittimo e il trasporto su ferrovia per almeno il 50 per cento del proprio fatturato.

2. 20.

Galletti

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

La riduzione compensata di cui al comma 1, si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

fino 100 10 per cento;

oltre 100 15 per cento.

2. 21.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 200 a 400 10 per cento;
da 400 a 1.500 15 per cento;
da 1.500 a 3.000 20 per cento;
da 3.000 a 5.000 25 per cento;
oltre 5000 30 per cento.

2. 22.

Mammola.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 200 a 400 10 per cento;
da 400 a 800 20 per cento;
da 800 a 1.500 25 per cento;
da 1.500 a 3.000 25 per cento;
oltre 5000 30 per cento.

2. 23.

Mammola.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 200 a 400 5 per cento;
da 400 a 800 10 per cento;
da 800 a 1.500 15 per cento;
da 1.500 a 3.000 20 per cento;
da 3.000 a 5.000 25 per cento;
oltre 5000 30 per cento.

2. 24.

Mammola.

Al comma 2 sostituire le parole: di fatturato annuo con le seguenti: di fatturato minimo per ciascun mese dell'anno che non sia inferiore ad un dodicesimo del fatturato annuo.

2. 25.

Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole:

da 100 a 200 10 per cento;
da 200 a 400 15 per cento;
da 400 a 800 20 per cento;
da 800 a 1.500 25 per cento;
oltre 1.500 30 per cento.

con le seguenti:

da 100 a 200 30 per cento;
da 200 a 400 26 per cento;
da 400 a 800 22 per cento;
da 800 a 1.500 18 per cento;
oltre 1.500 15 per cento.

2. 26.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, sostituire le parole: da 100 a 200 10 per cento con le seguenti: da 100 a 200 30 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: oltre 1.500 30 per cento con le seguenti: oltre 1.500 15 per cento.

2. 27.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

2. 28.

Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: da 200 a 400 15 per cento con le seguenti: da 200 a 400 ... 26 per cento.

Conseguentemente sostituire le parole: oltre 1.500 30 per cento con le seguenti: oltre 1.500 15 per cento.

2. 29.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 12 per cento.

2. 30.

Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: da 400 a 800 20 per cento con le seguenti: da 400 a 800 22 per cento.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: oltre 1.500 30 per cento con le seguenti: oltre 1.500 15 per cento.

2. 31.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.

2. 32.

Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.

2. 33.

Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 25 per cento.

2. 34.

Galletti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le percentuali di riduzione compensata di cui al comma 2 sono raddoppiate per i viaggi effettuati utilizzando per almeno il 30 per cento del percorso il cabotaggio marittimo o il percorso ferroviario.

2. 35.

Mammola, Becchetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le percentuali di riduzione compensata di cui al comma 2 sono raddoppiate per i viaggi effettuati utilizzando per almeno il 40 per cento del percorso il cabotaggio marittimo o il percorso marittimo.

2. 36.

Mammola, Becchetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I benefici previsti dai commi 1 e 2 si applicano in via prioritaria alle imprese che utilizzano il cabotaggio marittimo e/o il trasporto su ferrovia per almeno il 50 per cento del proprio fatturato.

2. 37.

Galletti.

Sopprimere il comma 3.

2. 38.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 3, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

2. 39.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non avessero già provveduto nei termini stabiliti da leggi precedenti.

2. 40.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono a carico delle società concessionarie medesime.

2. 41.

Galletti.

Al comma 4 sopprimere le parole: nel limite di 55 miliardi di lire.

2. 42.

Mammola, Becchetti.

Al comma 4 sostituire le parole: 55 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 208 miliardi con le seguenti: 223 miliardi.

2. 43.

Mammola.

Al comma 4 sostituire le parole: 55 miliardi con le seguenti: 65 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 208 miliardi con le seguenti: 218 miliardi.

2. 44.

Mammola.

Al comma 4 sostituire le parole: 55 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 208 miliardi con le seguenti: 213 miliardi.

2. 45.

Mammola.

Al comma 4, dopo le parole: e del tesoro, aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

2. 46.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La riduzione in essere per l'auto-transporto di cose per conto terzi che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frejus sono limitate esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 1.

2. 47.

Mammola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate.

2. 48.

Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis.01. I comuni interessati dall'attraversamento di strade statali e autostradali possono deliberare ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1 ed i minori introiti derivanti dal presente

comma sono a carico del bilancio del comune.

2. 49.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 5-bis sostituire le parole da: può essere impegnato, fino alla fine del comma con le seguenti: può essere impegnato nell'anno 1997 sul capitolo 2103 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.

2. 50.

Governo.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Le Regioni possono concordare ulteriori agevolazioni con le imprese di cui al comma 1 nei casi in cui le imprese stesse rinuncino ad utilizzare, per taluni viaggi, le strade statali e le autostrade della regione stessa ed effettuino il trasporto via mare.

2. 51.

Mammola.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. Per qualsiasi contenitore, container, casse mobili, semirimorchio che abbiano effettuato il percorso prevalente in Italia per nave o ferrovia, e non più di 100 chilometri su strada, viene praticato lo sconto del 20 per cento sul prezzo. Il Ministero dei trasporti rimborsa per non più di 20 miliardi.

2. 01.

Galletti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. I veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto combinato infra-

comunitario, ossia per il trasporto di merci tra stati membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio, con o senza veicoli trattore, la cassa mobile o il contenitore, che sia almeno di venti piedi, effettua la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e la restante parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorchè questo superi i 100 chilometri in linea d'aria, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

2. 02.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi al cabotaggio ed al trasporto combinato).

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 1 i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto terzi o a loro cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro, che abbiano effettuato il percorso in Italia prevalentemente per nave o ferrovia, è concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, per ciascun contenitore, casse mobili, semirimorchio un rimborso pari al 20 per cento del prezzo del passaggio ferroviario o marittimo pagato.

2. All'onere conseguente alla concessione dei rimborsi di cui al comma precedente, valutato in 20 miliardi per l'anno 1997 si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione sullo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1997.

2. 03.

Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi al cabotaggio ed al trasporto combinato).

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 1 i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto terzi o a loro cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro, che abbiano effettuato il percorso in Italia prevalentemente per nave o ferrovia, è concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, per ciascun contenitore, casse mobili, semirimorchio un rimborso pari al 15 per cento del prezzo del passaggio ferroviario o marittimo pagato.

2. All'onere conseguente alla concessione dei rimborsi di cui al comma precedente, valutato in 15 miliardi per l'anno 1997 si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione sullo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1997.

2. 04.

Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi al cabotaggio ed al trasporto combinato).

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 1 i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per

conto terzi o a loro cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro, che abbiano effettuato il percorso in Italia prevalentemente per nave o ferrovia, è concesso, per ciascun contenitore, casse mobili, semirimorchio una riduzione del 20 per cento del prezzo del passaggio ferroviario o marittimo pagato.

2. 05.

Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi al cabotaggio ed al trasporto combinato).

1. Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 2 i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto terzi o a loro cooperative e consorzi non aventi scopo di lucro, che abbiano effettuato il percorso in Italia prevalentemente per nave o ferrovia, è concessa, per ciascun contenitore, casse mobili, semirimorchio una riduzione del 15 per cento del prezzo del passaggio ferroviario o marittimo pagato.

2. 06.

Mammola, Becchetti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro rate, con le seguenti: sei rate.

Conseguentemente sostituire le parole: 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997, con le seguenti: 31 gennaio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 20 dicembre 1997.

3. 1.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro rate, con le seguenti: tre rate.

Conseguentemente sostituire le parole: 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997, con le seguenti: 20 febbraio, 31 luglio e 30 novembre 1997.

3. 2.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997 con le seguenti: 20 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 1997.

3. 3.

Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale invalido nelle imprese di autotrasporto).

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. 01.

Mammola.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si fa fronte mediante un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27 2710 00 29 e 2710 00 32), per l'anno 1997, da lire 1.022.280 per mille litri a lire 1.040.280 per mille litri.

4. 1.

Galletti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1997.

4. 2.

Galletti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.**

Mammola.

Sopprimerlo.

*** 5. 2.**

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: esclusivamente.

5. 3.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche se occasionalmente.

5. 4.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le parole: « la lunghezza totale compresi gli organi di traino, di 16,50 m. », sono sostituite dalle seguenti: « la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,80 m. ».

5. 5.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) le parole: « con il limite massimo di 13,44 metri per gli autoveicoli isolati, 20,16 metri per gli autotreni e 17,36 metri per gli autoarticolati » sono sostituite dalle seguenti: « con i limiti fissati dall'articolo 61 ».

5. 6.

Mammola, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le parole: « la lunghezza totale compresi gli organi di traino, di 16,50 m. », sono sostituite dalle seguenti: « la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,75 m. ».

5. 7.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le parole: « la lunghezza totale compresi gli organi di traino, di 16,50 m. », sono sostituite dalle

seguenti: « la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,70 m. ».

5. 8.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiungere il seguente periodo: « nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto dei carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta ».

5. 9.

Mammola, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiungere il seguente periodo: « sono esonerati dall'obbligo della scorta i veicoli, muniti di autorizzazioni periodiche che siano adibiti al trasporto di carri ferroviari ».

5. 10.

Mammola.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 2.

All'emendamento 5-bis. 2, al comma 1, sopprimere le parole: recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

0. 5-bis. 2. 2.

La Commissione.

All'emendamento 5-bis. 2, al comma 3, sostituire le parole: e sono versate con le seguenti: che sono versate.

0. 5-bis. 2. 1.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 5-bis. (Funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato s.p.a). — 1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della società Ferrovie dello Stato SpA, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché per il coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporti merci e in favore dell'intermodalità" ed ai fini dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE sul trasporto combinato, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII, VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato SpA.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in lire 1.500 milioni annui fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato, e sono versate dalla Ferrovie dello Stato SpA all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione ».

5-bis. 2.

Governo.

All'articolo 5-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 5 unità.

5-bis. 3.

Mammola.

All'articolo 5-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 10 unità.

5-bis. 4.

Mammola.

All'articolo 5-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 15 unità.

5-bis. 5.

Mammola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro riferisce annualmente in merito alla vigilanza sulle F.S. s.p.a. e l'attuazione della legge n. 240 del 1990 e della direttiva n. 92/106/CEE; a partire dal 1° gennaio 1997 il parere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge n. 238 del 1993 è esteso anche alle direttive governative relative alle F.S. s.p.a, agli interporti ed al trasporto combinato.

5-bis. 6.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Sopprimere il comma 2

5-bis. 7.

Mammola.

Al comma 2 dopo le parole: di supporto tecnico-scientifico aggiungere le seguenti: che abbiano maturato una esperienza quinquennale nella Dirigenza delle Ferrovie dello Stato.

5-bis. 8.

Mammola, Becchetti.

Al comma 2, dopo le parole: di supporto tecnico-scientifico aggiungere le seguenti: di livello universitario.

5-bis. 9.

Mammola, Becchetti.

Al comma 2 aggiungere, in fine i seguenti periodi: Il Ministro dei trasporti e della navigazione invia semestralmente alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'elenco nominativo degli incarichi attribuiti e le esigenze che hanno determinato la necessità dell'incarico, nonchè l'importo dei compensi corrisposti.

5-bis. 10.

Mammola.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Norme contro l'abusivismo).

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162, è aggiunto il seguente comma: « 3. Ai fini dell'interpretazione del requisito di merito previsto per l'ammissione a procedure concorsuali si dovrà valutare, in riferimento all'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi richiedente il beneficio, il rispetto nel biennio antecedente la richiesta, delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ».

5-bis. 01.

Mammola.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

(Norme contro l'abusivismo).

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 162 è

aggiunto il seguente: « 3. Ai fini dell'interpretazione del requisito della meritevolezza previsto per l'ammissione a procedure concorsuali si dovrà valutare, in riferimento all'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi richiedente il beneficio, il rispetto, nel biennio antecedente la richiesta, delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ».

5-bis. 02.

Mammola.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

« *b*) il trasporto di blocchi di pietre naturali o manufatti, prodotti siderurgici e industriali, compresi i *coils* e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali allestiti per trasporto specifico, anche se in più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi. Per tali veicoli per i trasporti di cui alla presente lettera, nel caso di impossibilità a programmare il numero dei viaggi ed i percorsi e quindi a richiedere le autorizzazioni previste, a condizione che viaggino nelle condizioni di sola eccedenza di massa ai sensi della presente lettera e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 61, la circolazione si intende autorizzata con un apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura per un importo pari alla tassa di possesso aumentata di 1,5 2, 3 e 4 volte,

rispettivamente, per i veicoli isolati a 3 e 4 assi e le combinazioni a 6 e 8 assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. Se i complessi eccezionali a 6 e 8 assi al carico eccedente per ognuno indicato eccedono anche e solo la dimensione massima in lunghezza stabilita dall'articolo 61 e comunque non oltre i 19,5 metri, gli importi indicati sono aumentati del 20 per cento. Per i trasporti effettuati con complessi in eccedenza della sola dimensione di lunghezza oltre i 19,5 metri e comunque non oltre i 25 metri e sempre che la sagoma longitudinale in eccedenza misurata in rettilineo sia compresa entro i limiti di cui all'articolo 61 ed i 25 metri, per la circolazione devono essere muniti di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo per un importo pari alla tassa di possesso; per tali trasporti ricorre l'obbligo della scorta tecnica. La circolazione dei veicoli in eccedenza di sola massa può avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite alle lettere *b) e c)* del comma 7. La circolazione dei complessi eccedenti per la sola lunghezza, comunque non superiore a 25 metri, è consentita sulle strade le cui corsie di marcia ammettono il transito, senza interferire comunque con la circolazione di veicoli che marcano nelle altre corsie. In tutti i casi indicati alla presente lettera, la circolazione è esente da autorizzazioni specifiche e, nei medesimi casi, per la circolazione sulle autostrade dei veicoli eccedenti per massa deve essere corrisposta alle concessionarie una ulteriore somma equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo ai limiti di carico di cui all'articolo 62, maggiorata del 50 per cento; tale importo deve essere versato unitamente alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. I proventi di tali indennizzi, con esclusione di quello versato per la circolazione sulle autostrade, affluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto all'articolo 34 per i veicoli classificati come mezzi d'opera.

Ai veicoli ed ai trasporti di cui alla presente lettera, sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentati di 2 volte ed ai commi 21 e 22 del medesimo articolo 34. I limiti di massa per il trasporto delle materie stabilite dalla presente lettera, possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile: in tale ipotesi è prevista l'autorizzazione degli enti proprietari delle strade ».

2. Il comma 23 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo ».

3. Il comma 24 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: « 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni ».

4. Dopo il comma 25 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente: « 25-bis. Oltre le sanzioni previste dal presente articolo non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 ».

5. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituita dalla seguente: « *n)* mezzi d'opera: veicoli o complessi dotati di attrezzatura per il carico o il trasporto di materiali o manufatti o prefabbricati di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria, del settore forestale e siderurgico, della raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o di spurgo dei pozzi neri, ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tali veicoli e complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai

limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei anche all'impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada ».

6. La lettera *l*) del comma 3 dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituita dalla seguente: « *l*) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 80 km/h fuori dei centri abitati ».

7. Al comma 3 dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *l-bis*) i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 devono rispettare, fuori dei centri abitati, le velocità massime costruttive di cui al regolamento di esecuzione del presente codice, o quelle eventuali inferiori stabilite nel documento autorizzativo o sulle carte di circolazione dei veicoli. Tali veicoli, quando circolano a vuoto ed entro i limiti di massa di cui all'articolo 62, purché nel rispetto dei limiti di sagoma di cui all'articolo 61, possono viaggiare alla velocità massima per essi stabilita per costruzione nel citato regolamento o nelle carte di circolazione. Quando viaggiano nei centri abitati, la velocità massima è di 40 km/h se i veicoli rispettano i limiti di sagoma di cui all'articolo 61; se superano i limiti di sagoma di cui al medesimo articolo 61, la marcia avviene con scorta di polizia urbana o tecnica ».

8. Al comma 9 dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della velocità regolamentare sia conseguente a manomissione dei dispositivi omologati o comunque approvati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la sanzione amministrativa accessoria è quella del ritiro della carta di circolazione e della reimmatricolazione del veicolo ».

9. Al comma 11 dell'articolo 142, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, dopo la lettera « *l* » aggiungere la seguente « *l-bis* ».

10. L'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 167 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente: « La prosecuzione del viaggio è subordinata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a due volte quelle indicate al comma 2 ».

11. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate all'articolo 9 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la modificazione e le integrazioni previste dalle successive lettere:

a) Dopo il punto *a.3*) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere aggiunto, in fine, il seguente punto: « *a.3.1*) i dispositivi limitatori della velocità devono comunque essere progettati in modo che qualsiasi manomissione o mancanza di alimentazione o di segnale impediscano al veicolo di superare la velocità massima calcolata; ».

b) Il punto *b.1*) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, deve essere sostituito dal seguente: « *b.1*) massa rimorchiabile non inferiore a 2 volte e non superiore a 6 volte la massa complessiva del veicolo a motore e comunque non superiore a 8 volte la sua massa aderente; ».

c) Il punto *b.3*) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, deve essere sostituito dal seguente:

« b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino per rapporto di traino superiore a 2: 40 km/h; 55 km/h per rapporto di traino pari a 2 e massa complessiva della combinazione non superiore a 108 tonnellate alle condizioni indicate al punto b.4.3); ».

d) Al punto b.5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali dispositivi devono comunque essere progettati in modo che qualsiasi manomissione o mancanza di alimentazione o di segnale impediscano al veicolo di superare la velocità massima calcolata in servizio di traino ».

e) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è sostituita dalla seguente: c) per i veicoli rimorchiati:

c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;

c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

c.2.1) 70 km/h se di massa complessiva sino a 45t;

c.2.2) 55 km/h se di massa complessiva da 45 a 75t;

c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva da 75 a 90t;

c.2.3.1) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 90t.

Per i veicoli rimorchiabili eccezionali e per i trasporti eccezionali abbinabili a trattori mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h ».

f) Il punto d.1.3) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, deve essere sostituito dal seguente: « d.1.3) 8 per cento per il complesso formato con un valore del rapporto di traino sino a 2; ».

g) Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 13 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogate.

12. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 11, il comma 3 dell'articolo 15 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è sostituito dal seguente: « 3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo possono, entro il termine di cinque giorni dopo la scadenza essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso ».

13. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 11 i commi 1 e 2 dell'articolo 17 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo sono rilasciate per un periodo rispettivamente di tre e sei mesi ».

« 2. Le autorizzazioni di tipo periodico, comprese quelle dei carrelli ferroviari, delle macchine agricole e delle macchine operatrici, sono rilasciate per un periodo di un anno ».

5. bis. 03.

Mammola.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono dimostrare all'Ufficio provinciale della

Motorizzazione civile in cui hanno la sede principale di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità;
- capacità finanziaria;
- capacità professionale.

5-bis. 04.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, l'imposta di produzione del gasolio usato come carburante (NC27100069) prevista dall'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotta di un terzo.

2. Con appositi decreti del Ministro delle finanze sono emanate tutte le disposizioni necessarie a determinare l'effettiva riduzione del costo al consumo e a evitare manovre speculative da parte dei soggetti interessati alla produzione, importazione, raffinazione e distribuzione del prodotto di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997. Il Ministro del Tesoro è

autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. 05.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti, Fongaro.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. Per l'anno 1997, l'imposta di produzione del gasolio usato come carburante (NC27100069) prevista dall'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotta di un terzo.

2. La riduzione ha effetto a partire dal mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Con appositi decreti del Ministro delle finanze sono emanate tutte le disposizioni necessarie a determinare l'effettiva riduzione del costo al consumo e ad evitare manovre speculative da parte di soggetti interessati alla produzione, importazione, raffinazione e distribuzione del prodotto di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. 06.

Ciapusci, Bosco, Chincarini, Alborghetti Fongaro.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, DALL'ALTRA, CON CINQUE PROTOCOLLI, VENTI ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 12 GIUGNO 1995 (1698)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 132 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1925. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E CONTABILE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (3181)

PAGINA BIANCA

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 » (A.C. 3181);

considerato che l'articolo 22 del decreto contiene una disposizione analoga a quella già introdotta nell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, recante « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani », provvedimento già respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1996;

considerato altresì che l'indicato articolo 22 costituisce una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione come risultante dalla chiara interpretazione fornita dalla Corte costituzione nell'ormai nota sentenza n. 360 del 1996;

considerato, ancora, che le modifiche apportate all'articolo 22 non costituiscono variazioni sostanziali della precedente disposizione respinta dalla Camera e che non è dato rinvenire l'esistenza di autonomi motivi (straordinari) di necessità ed urgenza a fondamento della norma di talché la stessa si appalesa quale una semplice reiterazione non consentita;

considerato, infine, che l'articolo 22 si pone altresì in contrasto con la previsione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nella parte in cui vieta al Governo di reiterare disposizioni di decreti-legge che siano stati respinti dalle Camere nonché di regolare con decreti-legge i rapporti sorti sulla base di precedenti decreti-legge non convertiti;

delibera che l'argomento in questione non abbia a discutersi.

Contento, Valensise, Armani,
Bono, Lo Presti, Carlo Pace,
Paolone, Giovanni Pace, Alberto
Giorgetti, Antonio
Pepe.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 » (A.C. 3181);

considerato che il decreto-legge in questione non contiene alcun motivo a fondamento dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza volta a dar ragione dell'adozione di alcune norme ivi contenute;

che, tra le altre, la circostanza rileva per diverse disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 14, 22, 23, 25, 28;

considerato, altresì, che il decreto indicato non risulta conforme all'articolo

15 della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che i decreti-leggi debbano contenere misure di immediata applicazione e un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

che gran parte delle disposizioni recate dagli articoli richiamati non risultano di contenuto omogeneo e rispondente al titolo del decreto legge:

delibera

che l'argomento in questione non abbia a discutersi.

Armani, Contento, Valensise,
Bono, Lo Presti, Carlo Pace,
Paolone, Giovanni Pace, Al-
berto Giorgetti, Antonio
Pepe.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta
pomeridiana del 18 febbraio 1997.**

Acquarone, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Poli Bortone, Polizzi, Prodi, Ricciotti, Ruberti, Ruffino, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Valletto Bitelli, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale
per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 febbraio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari » (3225);

TREMAGLIA: « Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero » (3226);

TREMAGLIA: « Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, recante istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana » (3227);

BENEDETTI VALENTINI: « Norme concernenti l'accesso ai fondi agricoli a fine di caccia e la caccia alla selvaggina migratoria » (3228).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GIOVANARDI « Norme sui referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione » (3061) *Parere della V Commissione;*

BERSELLI ed altri: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo » (3176) *Parere della V Commissione;*

alla II Commissione (Giustizia):

MOLINARI ed altri: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di indennità spettanti al giudice di pace » (3081) *Parere delle Commissioni I e V;*

SINISCALCHI ed altri: « Istituzione dell'ordine professionale degli stenotipisti » (1931) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

CASINELLI ed altri: « Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per

la tutela dei minori e della famiglia » (3041) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII;*

NAN ed altri: « Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Albenga » (3135) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XI;*

alla IV Commissione (Difesa):

STORACE: « Norme concernenti l'assetto organizzativo dell'Arma dei carabinieri » (2977) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VI Commissione (Finanze):

MARTINAT ed altri: « Agevolazioni fiscali per gli interventi di manutenzione edilizia » (3148) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

COSTA: « Norme in materia di privatizzazione delle banche controllate dalle fondazioni-associazioni » (3137) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XII;*

GAMBALE ed altri: « Disposizioni in materia di istituzione delle ricevitori del lotto » (3040) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

GALDELLI ed altri: « Disciplina del commercio all'ingrosso ed al dettaglio » (3171) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV.*

Assegnazione a Commissioni di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 dicembre 1996 (da L 326 a L 345 e da C 380 a C 393), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/77/CE - Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre

1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUCE L 339).

Direttiva 96/86/CE - Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GUCE L 335).

Direttiva 96/87/CE - Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GUCE L 335).

Direttiva 96/89/CE - Direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (GUCE L 338).

Direttiva 96/94/CE - Direttiva 96/94/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GUCE L 338).

Direttiva 96/95/CE - Direttiva 96/95/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GUCE L 338).

Raccomandazione - Raccomandazione della Commissione, del 2 dicembre 1996, relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassiti sopra

o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 335).

Raccomandazione - Raccomandazione della Commissione, del 9 dicembre 1996, concernente accordi ambientali che attuano direttive comunitarie (GUCE L 333).

Raccomandazione - Raccomandazione n. 88/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati (GUCE L 326).

Rettifica Raccomandazione - Rettifica della Raccomandazione n. 88/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati (GU n. L 326 del 17.12.1996) (GUCE L 327).

Posizione comune - Posizione comune, del 9 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, per quanto riguarda la revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache (GUCE L 328).

Posizione comune - Posizione comune, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio, in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (GUCE L 337).

Posizione comune - Posizione comune, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio, in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'Afghanistan (GUCE L 342).

Decisione - Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 9 dicembre 1996, che abroga la decisione 93/235/CECA relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) (GUCE L 328).

Decisione - Decisione del Consiglio e della Commissione, del 25 novembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (GUCE L 344).

Decisione - Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GUCE L 345).

Decisione - Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio (GUCE L 345).

Decisione - Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GUCE L 334).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla marcatura degli imballaggi e all'istituzione di una procedura di valutazione della conformità degli stessi (COM(96)191) (GUCE C 382).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (COM(96)513) (GUCE C 383).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(96)556) (GUCE C 387).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)584) (GUCE C 381).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla III Commissione: Posizione comune del 9 dicembre 1996; Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1996;

alla VI Commissione: Direttiva 96/95/CE;

alla VIII Commissione: raccomandazione della Commissione del 9 dicembre 1996;

alla IX Commissione: Direttiva 96/86/CE; Direttiva 96/87/CE; Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE;

alla X Commissione: Direttiva 96/89/CE; Raccomandazione n. 88/96/CECA; Rettifica della raccomandazione n. 88/96/CECA; Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996; Decisione del Consiglio e

della Commissione del 25 novembre 1996; Decisione della Commissione del 17 dicembre 1996;

alla XI Commissione: Direttiva 96/94/CE;

alla XII Commissione: Direttiva 96/77/CE; Proposta di regolamento (CE);

alla XIII Commissione: Raccomandazione del 2 dicembre 1996; Decisione del Consiglio del 26 novembre 1996;

alle Commissioni III e IV: Posizione comune del 17 dicembre 1996 relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq;

Posizione comune del 17 dicembre 1996 sull'imposizione di un embargo su armi, munizioni e equipaggiamento militare nei confronti dell'Afghanistan;

alle Commissioni VIII e X: Proposta di direttiva (COM(96)191); Proposta di direttiva (COM(96)513).

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 gennaio 1997 (da L 1 a L 12 e da C 1 a C 15), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/99/CE - Direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUCE L 8).

Rettifica di direttiva - Rettifica della direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 162 del 1° luglio 1996) (GUCE L 8).

Direttiva 96/82/CE - Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GUCE L 10).

Rettifica di raccomandazione - Rettifica della raccomandazione 96/733/CE della Commissione, del 9 dicembre 1996, concernente accordi ambientali che attuano direttive comunitarie (GU n. L 333 del 21.12.1996) (GUCE L 10).

Posizione comune - Posizione comune (CE) L 1/97, del 22 novembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (GUCE C 6).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 2/97, del 22 novembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (GUCE C 6).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 3/97, del 2 dicembre 1996, definiti dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUCE C 6).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine ((COM(96) 606) GUCE C 7).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (COM(96) 614 GUCE C8).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla Commissione VI: Direttiva 96/99/CE;

alla Commissione VIII: Direttiva 96/82/CE; Rettifica della raccomandazione 96/733/CE;

alla Commissione XI: Posizione comune (CE) n. 3/97;

alla Commissione XII: Posizione comune (CE) n. 1/97; Posizione comune (CE) n. 2/97;

alla Commissione XIII: Rettifica di direttiva 96/43/CE; Proposta di regolamento ((COM(96) 606); Proposta di regolamento ((COM(96)614).

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 gennaio 1997 (da L 13 a L 30 e da C 16 a C 31), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/90/CE - Direttiva 96/90/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GUCE L 13).

Direttive 96/91/CE - Direttiva 96/91/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di

carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi (GUCE L 13).

Direttiva 96/93/CE - Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GUCE L 13).

Ventesima Direttiva 97/1/CEE - Ventesima Direttiva 97/1/CE della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GUCE L 16).

Diretta 96/71/CE - Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GUCE L 18).

Direttiva 96/79/CE - Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GUCE L 18).

Decisione - Decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 13 dicembre 1996, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (rinnovo del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/95 del consiglio di associazione) (GUCE L 19).

Raccomandazione - Raccomandazione della Commissione, dell'8 gennaio 1997, relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997 (GUCE L 22).

Decisione - Decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra,

del 9 gennaio 1997, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione) (GUCE L 24).

Direttiva 97/2/CE - Direttiva 97/2/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GUCE L 25).

Decisione - Decisione n. 2/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, del 9 dicembre 1996, concernente i dazi applicabili dalla Repubblica slovacca alle importazioni di prodotti trasformati originari della Comunità (GUCE L 26).

Decisione - Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 17 dicembre 1996, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo di cui alla decisione n. 3/95 del consiglio di associazione) (GUCE L 26).

Direttiva 96/92/CE - Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GUCE L 27).

Direttiva 97/3/CE - Direttiva 97/3/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUCE L 27).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (COM(96) 594) (GUCE C 19) (trasmesso dal Presidente Prodi al Presidente Violante con lettera in data 1° febbraio 1997).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 189/92 che stabilisce le modalità di applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(96) 684) (GUCE C 25).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (COM(96) 685) (GUCE C 25).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (COM(96) 598) (GUCE C 28).

Proposta modificata di regolamento - Proposta modificata di regolamento del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM(96) 663) (GUCE C 29).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omo-

logazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(96) 555) (GUCE C 29).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(96) 556) (GUCE C 31).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri (COM(96) 574) (GUCE C 31).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla Commissione IX: Direttiva 96/79/CE; Proposta di modifica di direttiva (COM(96) 598); Proposta modificata di regolamento (COM(96) 663); Proposta di direttiva (COM(96) 555); Proposta modificata di direttiva (COM(96) 556); Proposta di direttiva (COM(96) 574);

alla Commissione X: Ventesima Direttiva 97/1/CE; Decisione n. 2/96; Decisione n. 1/97; Decisione n. 1/96; Direttiva 96/92/CE;

alla Commissione XI: Direttiva 96/71/CE;

alla Commissione XII: Direttiva 96/91/CE; Direttiva 96/93/CE; Raccomandazione dell'8 gennaio 1997;

alla Commissione XIII: Direttiva 97/2/CE; Direttiva 97/3/CE; Proposta di direttiva (COM(96) 594); Proposta di regolamento (COM(96) 684); Proposta di regolamento (COM(96) 685);

alle Commissioni VI e X: Decisione n. 2/96;

alle Commissioni X e XII: Direttiva 96/90/CE.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 27 dicembre 1996 copia della sentenza n. 415 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 221) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

Con lettera in data 27 dicembre 1996 copia della sentenza n. 416 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 222) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'articolo 199 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 417 del 27 dicembre 1996 (doc. VII, n. 223), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del La-

zio e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 418 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 224), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata in riferimento agli articoli 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 419 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 225), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Firenze - sezione distaccata di Empoli - con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 420 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 226), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, primo comma, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 421 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 227), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe;

n. 429 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 228), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50 per cento dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana;

ha annullato:

di conseguenza, nella parte concernente la regione siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, protocollo n. 11/4/126196 (concernente l'applicazione dell'articolo 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

n. 430 del 12 dicembre 1996 (doc. VII, n. 229), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 143, 146 e 241, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), proposta, in riferimento all'articolo 36 dello statuto speciale della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed all'articolo 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074), dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono

inviata alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 222, 227);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 221, 228);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 225);

alla X Commissione (doc. VII, n. 224);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 223);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 226);

alle Commissioni Riunite V e VI (doc. VII, n. 229);

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione Affari costituzionali.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1997, è stata disposta la nomina a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri della dottoressa Pia MARCONI primo ricercatore dell'Istituto nazionale di statistica.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 1996, è stata disposta la nomina a dirigente generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ruolo dell'automobile club d'Italia dei dottori Giorgio CURATOLO, Bruno SIRUGO, Vincenzo TOMASSINI e Luigi TRITTO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

